AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER CON CUI ATTIVARE UN PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 117/2017, NELL'AMBITO DELL'AVVISO MINISTERIALE «CRESCERE NEI PICCOLI COMUNI 2026» – CPC2026. ATTIVITÀ EDUCATIVE, RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI

Art. 1 – Premesse e quadro normativo

Il Comune di Acqualagna, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 4 settembre 2026, avvia una procedura pubblica per selezionare un unico soggetto partner con cui definire e realizzare, mediante co-progettazione, un programma di attività rivolte ai minori nell'ambito del finanziamento CPC2026 del Dipartimento per le Politiche della famiglia.

La procedura trova fondamento nell'art. 118, quarto comma, della Costituzione; negli artt. 1, 3 e 12 della L. n. 241/1990; negli artt. 4, 5, 17, 18 e 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche; nelle Linee guida approvate con D.M. n. 72/2021; nell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023; nel D.Lgs. n. 267/2000; nell'Avviso ministeriale «Crescere nei piccoli comuni 2026» e nelle relative istruzioni operative, nonché negli atti comunali di attuazione.

L'individuazione del partner avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento, proporzionalità e adeguata motivazione.

Art. 2 – Oggetto e natura del partenariato

Il Comune seleziona una sola candidatura, presentata da un ETS singolo oppure da un raggruppamento di ETS rappresentato da un capofila, per la successiva definizione congiunta del progetto esecutivo. In caso di raggruppamento, il capofila è l'unico referente amministrativo e operativo del Comune e cura l'invio unitario della documentazione di progetto e dei rendiconti, ferma restando la disciplina degli obblighi e delle responsabilità dei componenti nella convenzione.

La co-progettazione è un procedimento collaborativo finalizzato a soddisfare bisogni definiti. La presentazione della domanda e l'ammissione al tavolo non attribuiscono un diritto al contributo o alla sottoscrizione della convenzione. Il Comune mantiene la titolarità istituzionale del finanziamento, il coordinamento pubblico, i controlli e la rendicontazione ministeriale.

Art. 3 – Contesto, finalità e risultati attesi

Acqualagna, Comune dell'entroterra pesarese, presenta una popolazione di 4.162 abitanti, di cui 503 nella fascia 0–14 anni, secondo i dati di riferimento dell'Avviso ministeriale. La distribuzione dei nuclei abitati tra capoluogo e frazioni rende importante ampliare l'accesso a opportunità educative e ricreative di prossimità.

Il programma mira a rafforzare socializzazione, inclusione, benessere relazionale e partecipazione, contrastare le disuguaglianze nell'accesso alle attività extrascolastiche e valorizzare spazi comunali e competenze associative. Le proposte devono individuare obiettivi misurabili, destinatari, attività, tempi e indicatori di risultato.

Art. 4 – Interventi e ambiti progettuali

In coerenza con la deliberazione di Giunta n. 84/2026, sono ammessi esclusivamente interventi riconducibili all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'Avviso CPC2026. Possono essere proposte, anche in forma integrata:

attività educative e di apprendimento non formale, lettura, laboratori e sviluppo delle competenze;
attività artistiche, culturali, musicali, teatrali e creative;
attività ludico-motorie, sportive inclusive e giochi cooperativi;
iniziative di socializzazione, inclusione e benessere relazionale;
educazione ambientale e scoperta del patrimonio naturale e culturale locale.

Il coinvolgimento delle famiglie o di altre generazioni è possibile se funzionale agli interventi rivolti ai minori. Non sono finanziabili proposte prive di finalità educativa e sociale, attività meramente celebrative, commerciali o di sola custodia.

Art. 5 – Destinatari e condizioni di partecipazione alle attività

Le attività sono rivolte ai bambini e agli adolescenti, con particolare riguardo ai minori residenti nel Comune di Acqualagna di età compresa tra 0 e 14 anni, in coerenza con l'art. 2, comma 3, lettera a), dell'Avviso ministeriale CPC2026. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Avviso ministeriale, l'iniziativa progettuale finanziata deve prevedere il coinvolgimento di almeno 15 minori residenti di età compresa tra 0 e 14 anni. Ai fini dell'applicazione di tale requisito, il progetto unitario riconducibile all'iniziativa di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), può articolarsi in più attività, laboratori, percorsi e incontri educativi, culturali, sportivi e ricreativi. La proposta progettuale deve indicare il numero complessivo previsto di minori residenti di età compresa tra 0 e 14 anni coinvolti nel progetto, specificando, per ciascuna attività, la fascia di età, il numero indicativo dei partecipanti e le modalità organizzative di coinvolgimento. Ai fini della verifica del requisito minimo, ciascun minore residente è conteggiato una sola volta nell'ambito del progetto complessivo, indipendentemente dal numero di attività alle quali partecipa. Il progetto dovrà inoltre descrivere le misure previste per favorire la partecipazione dei minori residenti nelle frazioni, dei minori con disabilità o bisogni specifici e di coloro che incontrano ostacoli nell'accesso alle opportunità educative e ricreative.

Le attività rivolte ai minori saranno gratuite. Le modalità di iscrizione, gli eventuali criteri di priorità e le procedure di raccolta e trattamento dei dati saranno definite nel progetto esecutivo nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e protezione dei dati personali.

Art. 6 – Risorse e apporti delle parti

Il finanziamento ministeriale complessivo assegnato al Comune è pari a € 27.954,89 e costituisce il limite massimo delle risorse CPC2026 disponibili. L'importo riconoscibile al partner sarà stabilito solo all'esito della co-progettazione, nel quadro economico approvato e nei limiti dei costi ammissibili e delle somme eventualmente gestite direttamente dal Comune. Non è garantita l'assegnazione dell'intero importo ministeriale.

Non è richiesto un cofinanziamento monetario minimo. Il candidato deve indicare gli apporti organizzativi, professionali, materiali e volontari che intende mettere a disposizione, distinguendo le risorse proprie dai costi per cui richiede il contributo

Art. 7 – Spazi comunali

Il Comune può mettere a disposizione gratuitamente, per periodi e orari determinati e senza esclusiva, locali culturali, sale polifunzionali, spazi educativi e impianti sportivi, compatibilmente con la loro effettiva disponibilità, i regolamenti d'uso e gli eventuali rapporti gestionali già in essere. Gli ambienti saranno individuati durante la co-progettazione e disciplinati nella convenzione o in specifici atti di autorizzazione, con indicazione di accessi, capienza, pulizia, custodia, assicurazioni, sicurezza e restituzione.

Il valore d'uso degli spazi concessi gratuitamente costituisce apporto in natura del Comune e non può essere inserito come canone figurativo tra le spese da rimborsare al partner.

Art. 8 – Soggetti ammessi e forma di partecipazione

Possono presentare domanda gli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, singolarmente o in raggruppamento già costituito o costituendo. Per i raggruppamenti deve essere indicato un ETS capofila; ciascun componente sottoscrive le dichiarazioni sui propri requisiti e, in caso di raggruppamento costituendo, l'impegno a conferire mandato al capofila prima della convenzione.

Per le imprese sociali, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

Le Associazioni sportive e culturali possono candidarsi come partner solo se possiedono la qualifica di ETS prevista dalla normativa applicabile. Altri soggetti possono collaborare alle attività secondo le regole del progetto e della convenzione, senza divenire per ciò solo partner convenzionati del Comune.

Art. 9 – Requisiti

Alla scadenza dell'avviso ciascun ETS candidato deve possedere: qualifica di ETS e iscrizione al RUNTS; finalità statutarie coerenti con le attività proposte; capacità organizzativa adeguata; assenza di cause ostative ai rapporti con la pubblica amministrazione; regolarità degli obblighi contributivi e assicurativi; rispetto della normativa su lavoro, volontariato, sicurezza e tutela dei minori; assenza di conflitti di interesse non gestibili e disponibilità a rendicontare attività e spese.

I requisiti soggettivi devono sussistere per ogni componente del raggruppamento; le capacità operative possono essere valutate nel loro insieme. Il Comune effettua le verifiche previste dalla legge e può chiedere chiarimenti sulla documentazione amministrativa, senza consentire modifiche sostanziali della proposta dopo la scadenza.

Art. 10 – Documentazione e contenuto della proposta

La candidatura comprende: Allegato B – domanda; Allegato B1 – dichiarazioni sostitutive dei requisiti, rese da ogni ETS partecipante; Allegato C – proposta progettuale; Allegato C1 – piano economico analitico preliminare; relazione sintetica delle esperienze pertinenti; eventuale impegno o accordo di raggruppamento e documenti sui poteri di rappresentanza, se necessari.

La proposta deve descrivere bisogni, obiettivi, attività e metodologie, destinatari e numeri attesi per iniziativa, inclusione, personale e volontari, cronoprogramma, spazi richiesti, collaborazioni, apporti propri, costi e modalità di monitoraggio. Le collaborazioni non ancora formalizzate devono essere indicate come proposte e non come accordi già acquisiti. La relazione riferita agli otto criteri dell'art. 12 non deve superare le 12 pagine A4 (carattere almeno 11, interlinea almeno 1,15, margini almeno 2 cm). Sono escluse le schede per singola attività, i prospetti operativi, il piano C1 e la relazione esperienze. Il superamento del limite non comporta esclusione automatica: non saranno valutati i contenuti eccedenti il limite della relazione.

Art. 11 – Modalità e termine di presentazione

La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri idonei, dovrà essere ricevuta entro le ore 12.00 del 07/12/2026 all'indirizzo PEC istituzionale comune.acqualagna@emarche.it, con oggetto: «Manifestazione di interesse – Co-progettazione CPC2026 – Comune di Acqualagna». Il termine è perentorio e farà fede l'orario di ricezione risultante dal sistema PEC.

L'avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online e sul sito comunale. Il Comune potrà pubblicare risposte ai quesiti di interesse generale, assicurando a tutti le medesime informazioni.

Art. 12 – Criteri di valutazione della proposta progettuale

La Commissione valuta le proposte progettuali preliminari sulla base dei criteri di seguito indicati, tenendo conto della coerenza con le finalità dell'Avviso ministeriale CPC2026, dell'adeguatezza delle soluzioni proposte rispetto ai bisogni del territorio e della concreta possibilità di attuazione.

La proposta, redatta mediante l'Allegato C, deve contenere elementi descrittivi sufficientemente dettagliati da consentire una valutazione motivata, evitando dichiarazioni generiche o meramente programmatiche.

1. Coerenza con le finalità del bando e con i bisogni territoriali – Massimo 20 punti

Il progetto deve illustrare:

a) i bisogni educativi e sociali dei minori e delle famiglie del Comune di Acqualagna;

b) gli elementi conoscitivi sui quali si fonda l'individuazione dei bisogni;

c) le finalità e gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire;

d) la pertinenza dell'intervento rispetto ai bisogni individuati e agli ambiti ammissibili del finanziamento ministeriale.

La Commissione valuta la conoscenza del contesto territoriale e la capacità del progetto di proporre risposte coerenti, pertinenti e motivate.

2. Qualità educativa e metodologica delle attività – Massimo 20 punti

Il progetto deve descrivere:

a) i contenuti e le finalità educative delle singole iniziative;

b) le metodologie educative adottate e le relative modalità applicative;

c) l'adeguatezza delle attività rispetto alle caratteristiche e alle fasce di età dei destinatari;

d) le modalità attraverso le quali le attività favoriscono apprendimento, sviluppo delle competenze, socializzazione, creatività, autonomia e benessere relazionale;

e) il collegamento tra le attività proposte e i benefici educativi e sociali attesi.

La Commissione valuta la qualità e l'appropriatezza dell'approccio educativo, la chiarezza metodologica, la coerenza dei contenuti e il valore formativo e sociale delle iniziative.

3. Inclusione, accessibilità e coinvolgimento dei minori residenti – Massimo 15 punti

Il progetto deve indicare:

a) le fasce di età e il numero previsto dei destinatari, distinguendo il numero dei minori residenti di età compresa tra 0 e 14 anni per il progetto unitario, con dettaglio informativo per attività;

b) le modalità di informazione, iscrizione e coinvolgimento dei partecipanti;

c) le misure per favorire la partecipazione dei minori residenti nelle frazioni e di quelli che incontrano ostacoli nell'accesso alle attività;

d) gli accorgimenti educativi e organizzativi previsti per l'inclusione dei minori con disabilità, bisogni specifici o situazioni di fragilità;

e) le modalità di garanzia della gratuità e dell'accesso non discriminatorio.

La Commissione valuta l'efficacia e la concretezza delle misure previste per consentire la partecipazione dei destinatari, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore difficoltà.

4. Esperienze e competenze pertinenti – Massimo 15 punti

Il progetto, deve documentare:

a) le principali esperienze realizzate dall'ETS in attività educative, sociali, culturali, sportive o ricreative rivolte ai minori, con indicazione del periodo, dei destinatari e delle attività svolte;

b) le competenze educative, professionali e specialistiche disponibili e pertinenti al progetto;

c) le qualificazioni e le esperienze richieste alle figure professionali e agli operatori che saranno impiegati.

La Commissione valuta la pertinenza e la rilevanza delle esperienze maturate e l'adeguatezza delle competenze rispetto alle attività proposte.

Non costituisce elemento di valutazione il mero numero degli anni di attività dell'ETS, indipendentemente dalla pertinenza delle esperienze.

5. Capacità organizzativa e fattibilità operativa – Massimo 10 punti

Il progetto deve specificare:

a) la struttura organizzativa e le modalità di coordinamento, con individuazione del referente progettuale;

b) il numero e le funzioni degli operatori e dei volontari previsti, nonché la distribuzione delle responsabilità operative;

c) l'articolazione temporale delle iniziative, con indicazione delle fasi, del numero di incontri, della durata e del calendario indicativo;

d) le sedi e gli spazi necessari, le principali dotazioni e le esigenze logistiche;

e) le modalità organizzative previste per la vigilanza dei minori, la sicurezza delle attività e la gestione delle eventuali criticità.

La Commissione valuta la chiarezza dell'organizzazione, l'adeguatezza delle risorse umane e materiali e la concreta realizzabilità del programma nei tempi previsti.

6. Congruità e sostenibilità del piano economico – Massimo 10 punti

Il progetto deve essere accompagnato dal piano economico analitico preliminare, Allegato C1, contenente:

a) le voci di costo riferite alle attività previste;

b) le quantità, i costi unitari e gli importi complessivi;

c) i criteri utilizzati per la quantificazione delle principali spese;

d) la corrispondenza tra risorse economiche richieste, attività e risultati attesi.

La Commissione valuta la pertinenza, proporzionalità e attendibilità dei costi, nonché la sostenibilità economica complessiva della proposta rispetto alle risorse disponibili.

7. Collaborazioni territoriali e valorizzazione delle risorse proprie – Massimo 5 punti

Il progetto deve illustrare:

a) le eventuali collaborazioni con associazioni, realtà educative, culturali, sportive o altri soggetti del territorio, specificandone il ruolo e distinguendo le collaborazioni confermate da quelle ipotizzate;

b) le risorse proprie professionali, materiali, strumentali e organizzative che l'ETS mette a disposizione senza richiederne il rimborso;

c) il valore aggiunto delle collaborazioni e degli apporti propri per la realizzazione delle iniziative.

La Commissione valuta la concretezza delle collaborazioni e l'effettivo contributo delle risorse aggiuntive alla realizzazione del progetto.

8. Monitoraggio e misurabilità dei risultati – Massimo 5 punti

Il progetto deve indicare:

a) gli indicatori quantitativi e qualitativi individuati per verificare il raggiungimento degli obiettivi;

b) gli strumenti di raccolta dei dati sulle attività, sulle presenze e sui partecipanti unici, con specifica rilevazione dei minori residenti coinvolti per il progetto unitario, con dettaglio informativo per attività;

c) le modalità di verifica dei risultati educativi e sociali conseguiti;

d) le modalità di predisposizione della documentazione periodica e della relazione finale.

La Commissione valuta l'adeguatezza, la chiarezza e la concreta applicabilità degli strumenti di monitoraggio e verifica.

Ciascun criterio è valutato con riferimento agli specifici elementi sopra individuati.

La Commissione tiene conto della coerenza complessiva della proposta.

Gli elementi operativi e documentali richiesti dall'Allegato C, quali spazi comunali, calendario, sicurezza, assicurazioni e tutela dei minori, concorrono alla valutazione nell'ambito dei criteri pertinenti, senza costituire ulteriori criteri autonomi di attribuzione del punteggio.

La Commissione procede alla valutazione delle proposte progettuali ammesse, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo complessivo di **100 punti**, secondo gli otto criteri e i relativi punteggi massimi sopra individuati.

La valutazione è effettuata sulla base dei contenuti della proposta progettuale (Allegato C), del piano economico analitico preliminare (Allegato C1) e dell'ulteriore documentazione richiesta dall'avviso.

Per ciascun criterio la Commissione esprime un giudizio qualitativo, tenendo conto della pertinenza, completezza, chiarezza, concretezza e verificabilità degli elementi presentati.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, sono adottati i seguenti coefficienti di valutazione:

Giudizio	Coefficiente	Descrizione
Non valutabile / assente	0,00	Elementi assenti, non pertinenti o non valutabili
Insufficiente	0,25	Elementi generici, incompleti o scarsamente sviluppati
Sufficiente	0,50	Elementi essenziali presenti e complessivamente adeguati
Buono	0,75	Elementi chiari, pertinenti, concreti e ben sviluppati
Ottimo	1,00	Elementi completi, approfonditi e pienamente rispondenti al criterio

Ciascun componente della Commissione attribuisce autonomamente un coefficiente per ogni criterio.

Il coefficiente definitivo relativo a ciascun criterio è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti della Commissione.

Il punteggio attribuito al singolo criterio è ottenuto moltiplicando il coefficiente definitivo per il punteggio massimo previsto per il medesimo criterio.

I punteggi sono espressi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il punteggio complessivo della proposta è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri.

Le operazioni di valutazione e le relative motivazioni sono riportate in appositi verbali, nei quali devono risultare i coefficienti applicati e i punteggi assegnati.

La Commissione valuta esclusivamente gli elementi contenuti nella documentazione presentata entro il termine di scadenza dell'avviso, senza attribuire punteggi a integrazioni progettuali migliorative successivamente prodotte.

Sono considerate **idonee le proposte progettuali che conseguano un punteggio complessivo pari o superiore a 65/100**.

Le proposte che conseguono un punteggio inferiore a 65/100 sono considerate non idonee e non possono essere individuate ai fini dell'avvio del tavolo di co-progettazione.

Il raggiungimento della soglia minima costituisce condizione necessaria per l'idoneità della proposta, ma non determina automaticamente il diritto all'individuazione quale partner, alla sottoscrizione della convenzione o all'assegnazione delle risorse finanziarie.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'individuazione del partner qualora nessuna delle proposte presentate raggiunga la soglia minima prevista.

Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione redige una graduatoria delle proposte idonee, ordinandole in senso decrescente sulla base del punteggio complessivo conseguito.

In caso di parità di punteggio tra due o più proposte, la posizione in graduatoria è determinata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza al maggiore punteggio conseguito nel criterio relativo alla **qualità educativa e metodologica delle attività**;

La Commissione trasmette al Responsabile del procedimento i verbali delle operazioni svolte, i punteggi attribuiti e la graduatoria finale.

Gli esiti della procedura sono approvati mediante determinazione del Responsabile del Settore competente, con le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

La procedura può essere validamente espletata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile.

In tale ipotesi, la Commissione procede comunque alla valutazione della proposta secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente articolo.

L'unica candidatura potrà essere individuata ai fini della successiva co-progettazione esclusivamente qualora consegua un punteggio non inferiore a 65/100 e risulti adeguata rispetto alle finalità dell'avviso e alle esigenze di interesse pubblico perseguite dall'Amministrazione.

Art. 13 – Individuazione dell’unico partner e prosecuzione del procedimento

Con determinazione il Comune individua, tra le proposte idonee, la candidatura prima in graduatoria e invita al tavolo di co-progettazione il relativo ETS, singolo o capofila del raggruppamento.

Se il primo classificato rinuncia, non conserva i requisiti o la co-progettazione non raggiunge un esito condiviso e sostenibile, il Comune può con motivazione invitare il successivo candidato idoneo in graduatoria. La graduatoria non attribuisce diritto all’erogazione del contributo.

Art. 14 – Tavolo di co-progettazione e approvazione del progetto

Il tavolo, coordinato dal Responsabile del IV Settore o suo delegato, definisce con il partner il progetto esecutivo, le attività, i destinatari, gli spazi, il calendario, gli operatori, gli apporti delle parti, il piano economico, gli indicatori e gli obblighi di sicurezza e rendicontazione. Gli incontri sono verbalizzati; le modifiche alla proposta preliminare devono restare coerenti con gli obiettivi dell'avviso, la valutazione effettuata e le risorse disponibili.

Concluso positivamente il tavolo, il Comune approva mediante successivo atto il progetto esecutivo, il quadro economico e la convenzione, previo assolvimento dei necessari adempimenti amministrativi e contabili. In assenza di un progetto condiviso conforme all'interesse pubblico, il procedimento può concludersi motivatamente senza convenzionamento.

Art. 15 – Convenzione e ruolo di referente unico

La convenzione disciplina durata, impegni, risorse, utilizzo degli spazi, responsabilità, assicurazioni, pagamenti, controlli, modifiche, revoca, rendicontazione e protezione dei dati. Nel caso di raggruppamento, la convenzione individua il capofila quale interlocutore unico e disciplina espressamente responsabilità e obblighi dei componenti.

L'ETS partner può avvalersi di collaborazioni territoriali e specifiche professionalità, previste nella proposta o preventivamente condivise con il Comune, purché restino coerenti con il progetto e non comportino la sostituzione sostanziale del partner selezionato. Le collaborazioni non instaurano automaticamente rapporti giuridici diretti tra Comune e soggetti terzi; i costi relativi devono essere ammissibili e documentati.

Art. 16 – Costi ammissibili e spese escluse

Sono ammissibili esclusivamente costi effettivi, necessari e documentati, ricondotti alle tre macro-voci ministeriali PERSONALE, BENI e SERVIZI. Per il personale dipendente comunale e dell'ETS si applicano le condizioni ministeriali sulle attività straordinarie o sui contratti integrativi; i professionisti con partita IVA sono imputati a PERSONALE. Per beni strumentali superiori a € 516,46 oltre IVA è ammissibile la sola quota di ammortamento relativa al periodo d'uso; per adeguamento/manutenzione di spazi esistenti si applica il limite del 30% del finanziamento e le ulteriori condizioni ministeriali.

Sono esclusi costi estranei, non tracciabili o privi di giustificativi; spese fuori periodo; importi già finanziati altrove; utili, ricarichi e accantonamenti non giustificati; sanzioni e interessi; spese di rappresentanza non necessarie; spese ordinarie dell'ETS non imputabili al progetto; canoni figurativi per spazi comunali gratuiti e valorizzazioni economiche del volontariato non corrispondenti a spese effettive. L'IVA è riconoscibile soltanto se costituisce costo definitivo non recuperabile e se ammessa dalle regole applicabili.

Il piano economico dovrà dettagliare quantità, costo unitario, importo, finalità e criterio di imputazione. Nessuna voce sarà automaticamente riconosciuta per la sola presenza nel preventivo. Si applicano in ogni caso le categorie, le limitazioni e le modalità documentali previste dalle istruzioni ministeriali vigenti per CPC2026, da verificare e recepire nella convenzione definitiva.

Art. 17 – Personale e volontari

Il partner garantisce la regolarità del personale, delle prestazioni professionali e delle coperture assicurative. Il costo del personale impiegato parzialmente nel progetto è imputato sulla base di ore rilevate e documentate; per gli incarichi esterni occorrono contratto o lettera d'incarico, documentazione fiscale, prova del pagamento e attestazione dell'attività.

L'ETS partner potrà avvalersi di volontari per la realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L'attività dei volontari è prestata a titolo gratuito e non può essere remunerata. Sono consentiti esclusivamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ETS e nel rispetto della normativa vigente.

I rimborsi mediante autocertificazione sono ammessi nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, ferma restando la necessaria conformità alle disposizioni ministeriali in materia di ammissibilità e rendicontazione delle spese.

L'apporto dei volontari potrà essere indicato e valorizzato quale risorsa propria dell'ETS nell'ambito del partenariato, ma non potrà essere contabilizzato come costo figurativo da rimborsare mediante il contributo pubblico.

L'ETS dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri assicurativi saranno disciplinati nella convenzione ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal finanziamento ministeriale.

Art. 18 – Rendicontazione economica e documentazione delle attività

Il partner trasmette al Comune il rendiconto analitico riconciliato alle macro-voci PERSONALE, BENI e SERVIZI, precisando per ogni spesa soggetto sostenitore, fornitore, titolo di spesa, data, importo, quota imputata, giustificativo di pagamento e riferimento al CUP. Il CIG va indicato ove dovuto per la singola operazione. La documentazione giustificativa dei pagamenti deve riportare il CUP generato con template ministeriale 2607002, secondo le istruzioni operative.

Il partner conserva una contabilità che consenta l'identificazione delle operazioni del progetto e comunica gli identificativi richiesti dalla normativa applicabile. Il CUP ed il CIG vanno riportati.

L'attività è documentata con calendario, registri delle iniziative e delle presenze, conteggio dei partecipanti unici e dei minori residenti 0–14 anni, ore svolte, relazioni periodiche e relazione finale. I registri nominativi sono custoditi nel rispetto del GDPR e trasmessi o resi accessibili al Comune solo per le finalità e nei limiti necessari.

Art. 19 – Scadenze dei rendiconti ed erogazione delle risorse

Il partner presenta rendiconti intermedi trimestrali, salvo diversa scansione convenzionale, una relazione sulle attività entro 15 giorni dalla conclusione e il rendiconto economico definitivo entro la data indicata in convenzione, tale da consentire le verifiche comunali. Le spese devono riferirsi al periodo di progetto ed essere quietanzate durante il progetto o al massimo entro i 60 giorni successivi. Entro 60 giorni dalla conclusione il Comune trasmette al Dipartimento i Modelli ministeriali 1 e 2.

Il termine interno dell'ETS non può vanificare la possibilità di rendicontare pagamenti consentiti nel periodo ministeriale.

Le erogazioni sono subordinate alla verifica delle attività e dell'ammissibilità dei costi, nei limiti delle risorse impegnate e delle disposizioni ministeriali. Anticipazioni possono essere previste solo se giuridicamente e contabilmente consentite, motivate e disciplinate in convenzione, con obbligo di rendiconto e restituzione degli importi non giustificati. Il trattamento IVA del contributo è valutato secondo la reale natura del rapporto e la normativa tributaria vigente.

Art. 20 – Durata, monitoraggio e verifiche

Le attività finanziate devono concludersi entro il 9 novembre 2027. La fase di svolgimento effettiva decorre dalla data di avvio stabilita nella convenzione e può essere inferiore a dodici mesi. Il partner deve rispettare il cronoprogramma approvato.

Il soggetto partner individuato mediante la presente procedura dovrà predisporre, in sede di co-progettazione, un cronoprogramma dettagliato delle attività, coerente con il suddetto termine.

La convenzione stabilirà le scadenze intermedie e il termine entro il quale l'ETS dovrà trasmettere al Comune la documentazione conclusiva delle attività e il rendiconto analitico delle spese sostenute, assicurando un congruo intervallo per le verifiche amministrative e contabili dell'Ente.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e gli eventuali termini specifici di rendicontazione stabiliti dall'Avviso ministeriale e dalle relative istruzioni operative

Il Comune verifica l'andamento del progetto, gli indicatori, la partecipazione dei minori e i documenti di spesa; può richiedere chiarimenti, svolgere controlli e non riconoscere spese irregolari. In presenza di somme già erogate e non spettanti si procede al recupero, previa applicazione delle garanzie procedimentali e delle clausole convenzionali. Il Comune cura il rendiconto istituzionale al Dipartimento e il partner fornisce tempestivamente tutti gli elementi richiesti.

Art. 21 – Variazioni e riattivazione della co-progettazione

Modifiche significative delle attività o del piano economico richiedono preventiva valutazione e autorizzazione comunale. Per revisioni sostanziali il Comune può riattivare il tavolo con il partner selezionato, verbalizzando gli esiti e approvando eventuali atti integrativi nel rispetto degli obiettivi originari, della trasparenza e della parità di trattamento. Non sono ammesse variazioni unilaterali, incremento automatico del contributo o sostituzione sostanziale del partner.

Art. 22 – Sicurezza, coperture assicurative e tutela dei minori

Il soggetto partner è tenuto a garantire lo svolgimento delle attività progettuali nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione dei rischi e tutela dei minori. Prima dell'avvio delle attività, l'ETS dovrà dimostrare il possesso di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), riferita alle attività oggetto della convenzione e comprensiva dei danni eventualmente arrecati ai partecipanti, nonché di adeguata copertura contro gli infortuni dei minori partecipanti. Qualora si avvalga di volontari, l'ETS dovrà garantire le coperture assicurative

obbligatorie previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, relative agli infortuni, alle malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e alla responsabilità civile verso terzi.

Restano fermi gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente e per gli altri operatori impiegati.

L'ETS dovrà produrre al Comune, prima dell'avvio delle attività, copia delle polizze assicurative o delle relative appendici di estensione, con indicazione della compagnia assicuratrice, del numero di polizza, della durata, delle principali garanzie e dei massimali, unitamente alla documentazione attestante l'effettiva operatività delle coperture.

Le coperture dovranno essere mantenute valide per l'intera durata delle attività progettuali.

Gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria dei volontari sono disciplinati nella convenzione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità del finanziamento ministeriale.

Il Comune mantiene le responsabilità di propria competenza relative agli immobili e agli spazi messi a disposizione, mentre l'ETS risponde dell'organizzazione, della gestione e della vigilanza delle attività ad esso affidate, secondo la normativa applicabile e la convenzione.

Art. 23 – Dati personali, comunicazione e trasparenza

I dati delle candidature sono trattati dal Comune ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale. I ruoli privacy relativi alla fase attuativa saranno definiti in convenzione in relazione alle operazioni effettive; è vietata la diffusione non autorizzata dei dati e delle immagini dei minori.

Il partner rispetta gli obblighi di pubblicità e riconoscibilità del sostegno ministeriale contenuti nell'Avviso CPC2026 e nelle istruzioni applicabili, coordinando i materiali di comunicazione con il Comune. L'Amministrazione pubblica i provvedimenti nelle sezioni istituzionali pertinenti nel rispetto degli obblighi di trasparenza e della riservatezza.

Art. 24 – Responsabile, disposizioni finali e allegati

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del IV Settore, salvo diversa designazione. Le informazioni e i chiarimenti di interesse generale saranno resi disponibili attraverso i canali istituzionali comunali. Il Comune può sospendere, modificare o revocare motivatamente la procedura per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle norme sul procedimento.

La candidatura non comporta diritto al partenariato o al contributo. Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. n. 117/2017, le Linee guida del D.M. n. 72/2021, la L. n. 241/1990, le norme pertinenti e la disciplina ministeriale CPC2026. In presenza di difformità relative all'ammissibilità e alla rendicontazione delle spese, devono essere rispettate le disposizioni ministeriali applicabili, previa necessaria conformazione degli atti comunali.

Formano parte della documentazione della procedura: Allegato B – domanda; Allegato B1 – dichiarazioni; Allegato C – proposta progettuale; Allegato C1 – piano economico; Allegato D – schema di convenzione; Allegato E – modello di rendicontazione; Allegato F – informativa privacy.

Gli allegati devono essere effettivamente predisposti, coerenti con il presente avviso e pubblicati insieme allo stesso.

Acqualagna, 17/11/2026

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE